

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE



COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E DELLA DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE - ANNO 2022.

Nr. Progr. **50**

Data **27/12/2021**

Seduta NR. **9**

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA Convocazione in data 27/12/2021 alle ore 20:45.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla presente normativa, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

Fatto l'appello nominale risultano:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>
ERRIQUEZ ALESSANDRO	S	GAMBETTA VALERIA	S		
GIOVANNINI MICHELE	S	RESCA PAOLO	S		
RAISA TIZIANA	S	MACCAFERRI GIUSEPPE	S		
FAELLA ALICE	S	FAGIOLI ELENA	S		
COCCHI ANDREA	S	CINQUE GIOVANNI	S		
MORELLI PAOLA	N	TARTAGLIA BARBARA	S		
TOSTO LUCIA	S				
<i>Totale Presenti: 12</i>			<i>Totali Assenti: 1</i>		

Assenti Giustificati i signori:

MORELLI PAOLA

Assenti Non Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Assessori Esterni: *SERUTI DARIO*

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO A SCAVALCO del Comune, DOTT. FAUSTO MAZZA.

Constatata la legalità dell'adunanza, nella sua qualità di PRESIDENTE, il Sig. ALESSANDRO ERRIQUEZ dichiara aperta la seduta invitando il Consiglio Comunale a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

Sono designati a scrutatori i Sigg. :

, , ,

OGGETTO:

DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E DELLA DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE - ANNO 2022.

Il Consiglio del Comune di Castello d'Argile, previa osservanza di quanto previsto dal provvedimento del Sindaco – Decreto n. 5 del 12.05.2020, si è riunito, in modalità telematica mediante videoconferenza.

Il Sindaco assume la presidenza dalla Sala consiliare, in collegamento telematico da remoto, mediante utilizzo della piattaforma Google Meet, come attestato dalla registrazione della seduta.

Partecipa in aula il Segretario comunale reggente, dott. Fausto Mazza, il quale provvede alla redazione del verbale.

L'identità dei Consiglieri e dell'Assessore esterno, tutti collegati da remoto in videoconferenza, è accertata dal Segretario comunale il quale, inoltre, attesta il regolare svolgimento in tale modalità della seduta medesima.

Il Sindaco-Presidente, Alessandro Erriquez invita l'Assessore M. Giovannini ad illustrare l'argomento in oggetto. L'Assessore M. Giovannini, sulla scorta delle favorevoli risultanze istruttorie poste in essere dal competente ufficio e dei conseguenti pareri favorevoli resi dall'ufficio medesimo, illustra all'Assemblea la proposta di deliberazione di seguito, integralmente, riportata.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1 della Legge n. 160 del 27/12/2019 e più specificatamente:

- il comma 738, il quale dispone che l'Imposta municipale propria (Nuova I.M.U.) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge;
- il comma 740, il quale dispone che il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili. Il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) (= definizione di abitazione principale) e c) del comma 741, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;
- il comma 741 lettera c) punto 3), il quale dispone che sono considerati abitazione principale i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal Decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nel G.U. n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- il comma 747, il quale dispone la riduzione al 50 per cento della base imponibile nei seguenti casi:
 - a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;
 - b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni ed in ottemperanza a specifiche condizioni previste dalla medesima Legge n. 160/2019;
 - c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori;
- il comma 749, il quale dispone che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case

popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

- il comma 750, il quale dispone che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557 del 1993, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- il comma 751, il quale dispone che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- il comma 753, il quale dispone che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- il comma 754, il quale dispone che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- il comma 756, il quale dispone che a decorrere dall'anno 2021 il Comune ha la possibilità di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che doveva essere adottato entro il 29 giugno 2020, ma a tutt'oggi non risulta ancora emanato;
- il comma 779, il quale dispone che le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni d'imposta municipale propria per l'anno 2022 ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;

Richiamata la propria deliberazione n. 48 in data odierna, dichiarata immediatamente eseguibile, concernente: *“Approvazione della Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) Sezione strategica 2022/2024 - Sezione operativa 2022/2024 - (art. 170 comma 1 D.Lgs. n. 267/2000)”*;

Tenuto conto della stima di gettito iscritta nel bilancio di previsione 2022, elaborata dal Comune sulla base delle banche dati IMU e catastali nonché della composizione e delle caratteristiche del patrimonio immobiliare esistente sul territorio comunale;

Ritenuto che in base alla soprarichiamata stima di gettito, sia possibile soddisfare il fabbisogno finanziario dell'Ente, necessario per garantire gli equilibri di bilancio e l'erogazione dei servizi comunali, mantenendo le detrazioni di Legge stabilite per l'abitazione principale, modificando la diversificazione per tipologia di immobile e modificando la misura delle aliquote entro gli intervalli minimi e massimi consentiti come illustrato di seguito:

- abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari allo 6,0‰;
- fabbricati rurali strumentali di cui all'art. 9 comma 3-bis del D.L. n. 557/1993: aliquota pari allo 1,0‰;
- fabbricati costruiti e destinati da imprese costruttrici alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari allo 0,0‰;
- tutti gli altri immobili diversi da quelli sopra indicati: aliquota pari al 10,6‰;
- detrazione base di € 200,00 per le seguenti tipologie:
 - abitazione principale e relative pertinenze (Cat. A/1-A/8-A/9);

Visti:

- l'articolo 174 del D.lgs 267/2000;
- l'articolo 172 del D.Lgs. n. 267/2000;
- la Legge n. 212/2000;
- il D.Lgs. n. 446/1997;
- il vigente Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria – nuova IMU;
- il vigente Regolamento Generale delle Entrate e della Riscossione;

Visti gli allegati pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

Uditi gli interventi dei Consiglieri Maccaferri e Fagioli e le repliche del Sindaco e dell'Assessore Giovannini.(Per il contenuto degli interventi si fa integrale rinvio alla registrazione in atti.)

Presenti e votanti n. dodici

Con voti Favorevoli n. otto (la componente di maggioranza ed il Sindaco), Contrari n. quattro (Consiglieri: Maccaferri, Fagioli, Cinque, Tartaglia), Astenuti nessuno, espressi per appello nominale;

D E L I B E R A

per le motivazioni di cui in premessa e che qui si intendono integralmente riportate,

- 1) di determinare per l'anno 2022 la misura delle aliquote dell'Imposta municipale propria "Nuova IMU" come segue:
 - abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari allo 6,0‰;
 - fabbricati rurali strumentali di cui all'art. 9 comma 3-bis del D.L. n. 557/1993: aliquota pari allo 1,0‰;
 - fabbricati costruiti e destinati da imprese costruttrici alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari allo 0,0‰;
 - tutti gli altri immobili diversi da quelli sopra indicati: aliquota pari al 10,6‰;
- 2) di dare atto che la detrazione per l'applicazione dell'Imposta Municipale propria anno 2022 è la seguente:
 - detrazione base di € 200,00 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze (Cat. A/1-A/8-A/9);
- 3) di inserire la presente deliberazione sul Portale del Federalismo Fiscale con le modalità indicate dall'art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011 convertito nella Legge 214/2011 e nei termini indicati dal comma 767 dell'art. 1 della Legge 160/2019, ai fini dell'efficacia delle aliquote, di cui al presente atto, a far data dal 1 gennaio 2022;
- 4) di dare atto che la presente deliberazione costituisce allegato al bilancio di previsione 2022/2024 ai sensi dell'art. 172 del D.Lgs. n. 267/2000.

Infine il Consiglio Comunale, stante la necessità e l'urgenza di dare corso all'iter di approvazione del bilancio di previsione 2022/2024, contemplato dalla Legge per non incorrere nell'esercizio provvisorio;

Presenti e votanti n. dodici

Con voti Favorevoli n. otto (la componente di maggioranza ed il Sindaco), Contrari n. quattro (Consiglieri: Maccaferri, Fagioli, Cinque, Tartaglia), Astenuti nessuno, espressi per appello nominale;

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.



COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE

Città Metropolitana di Bologna

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 50 del 27/12/2021

OGGETTO:

**DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)
E DELLA DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE - ANNO 2022.**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Espressione del parere in ordine alla sola regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1° del Decreto legislativo 18 agosto 2000 N. 267.

Favorevole

Contrario

Li, 21/12/2021

FIRMATO

IL RESPONSABILE DELL'AREA

BOVINA CINZIA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE

Città Metropolitana di Bologna

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 50 del 27/12/2021

OGGETTO:

**DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)
E DELLA DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE - ANNO 2022.**

Premesso che tutto quanto relativo gli adempimenti amministrativi rientra nella responsabilità del responsabile del servizio interessato che rilascia il parere tecnico.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Espressione del parere in ordine alla sola regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1° del Decreto legislativo 18 agosto 2000 N. 267:

] Favorevole

] Contrario

] Non dovuto

Li, 21/12/2021

FIRMATO
IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
BOVINA CINZIA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 50 DEL 27/12/2021

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
ALESSANDRO ERRIQUEZ

IL SEGRETARIO A SCAVALCO
DOTT. FAUSTO MAZZA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

